

# COMUNE DI MODICA



## Regolamento dell'Avvocatura comunale

### Art. 1 – Costituzione e struttura

L'Avvocatura Comunale, è formalmente istituita presso l'Amministrazione del Comune di Modica; essa provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Gli Avvocati che ne fanno parte devono essere iscritti all'Albo Speciale di cui all'art. 3, comma 4 del R.D.L. 27.11.1933 n° 1578, convertito con legge N° 36/34.

L'Avvocatura gode dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

### Art. 2 - Compiti

All'Avvocatura spettano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale nelle controversie civili, penali e amministrative di cui è parte.

L'Avvocatura cura la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

L'Avvocatura si domicilia presso la sede dell'Ente in relazione ai giudizi pendenti negli Uffici Giudiziari del Tribunale di Modica.

L'Avvocatura comunale patrocina e difende altresì i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili, amministrativi e contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio qualora gli interessati ne facciano richiesta e ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ente.

Oltre, all'attività giudiziale, l'Avvocatura comunale svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione dei pareri.

L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

Esprime, altresì, il proprio parere, su richiesta scritta, su reclami o atti che possono provocare una lite e su transazioni stragiudiziali redatte dai settori.

Recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti, che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

I pareri scritti possono essere richiesti solo dai responsabili di settore e devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta salvo termini più lunghi in relazione alla complessità della questione in esame ovvero un termine più breve per motivi di urgenza.

### **Art. 3 - Personale amministrativo**

L'Avvocatura del Comune di Modica è composta anche da personale amministrativo di supporto all'attività della stessa ed opera nell'ambito della sezione Staff denominata "Legale e Contenzioso".

### **Art. 4 - Ricezione degli atti giudiziari**

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione e al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la copia dell'atto notificato contemporaneamente al Sindaco ed all'Ufficio dell'Avvocatura senza indugio alcuno, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dall'avvenuta notifica. In caso di violazione del presente disposto si applica la disposizione di cui all'art. 7 bis del T.U. n° 267/2000 disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

### **Art. 5 - Rapporti con gli Uffici e dovere di collaborazione**

Ogni articolazione della struttura dell'Ente, ogni singolo ufficio è tenuto a fornire tempestivamente all'Avvocatura, e comunque entro i termini indicati da essa, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni lesivi degli interessi dell'Ente.

In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Comunale o al Direttore Generale per i provvedimenti consequenziali.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Nelle ipotesi previste dall'art. 23 della legge 24.11.1981 n° 689, dall'art. 417 bis del c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge, il Dirigente del Settore interessato incarica personale appartenenti alla struttura a coadiuvare l'Avvocatura nei relativi giudizi.

### **Art 6 – Nomina periti**

L'avvocatura può formulare al Sindaco la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Ente.

Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata professionalità ed esperienza che dovranno essere scelti a mezzo di nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle Università.

Nel caso in cui i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune può suggerire al Sindaco che nominerà d'urgenza un perito *intuitu personae*.

### **Art 7 - Incompatibilità**

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali all'Avvocatura comunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993 n° 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 del D. Lgs. 31.03.2001 n° 165.

### **Art. 8 - Pratica forense presso l'Avvocatura comunale**

Presso l'Avvocatura comunale è possibile svolgere la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammesso agli esami di abilitazione.

I praticanti vengono selezionati da chi dirige l'Avvocatura comunale, tenendo conto del curriculum di studi svolto e del voto di laurea.

I praticanti devono sottoscrivere un disciplinare contenente tempi e modi di espletamento della pratica forense.

L'Avvocatura in caso di attività del praticante contraria al decoro o agli interessi dell'Ente ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione dell'Ufficio legale, ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, il rapporto di praticantato.

### **Art. 9 - Atti sottratti all'Accesso**

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge 241/90, in virtù del segreto professionale, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti.

## **TITOLO II – Riconoscimento professionale e compensi degli avvocati comunali**

### **Art. 10 - Riconoscimento professionale**

L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura comunale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.

Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli avvocati dell'Avvocatura Comunale richiedono, altresì, oltre la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale *de quo* alcun vincolo di orario ex art. 17, comma 5 lett. a del D. Lgs. 66/2003, in virtù di quanto innanzi, l'Amministrazione riconosce ed attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale gli strumenti più idonei previsti dal C.C.N.L. rivolti al riconoscimento dei ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.

I compensi professionali spettanti a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000 e con le precisazioni di cui ai successivi articoli vengono corrisposti agli Avvocati con effetto e decorrenza dalla data di inquadramento dei dipendenti dell'Avvocatura Comunale.

### **Art. 11 - Compensi professionali degli Avvocati**

Ai dipendenti dell'Ente, appartenenti alla categoria D, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio e iscritti all'albo speciale degli avvocati delle pubbliche amministrazioni sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, in caso di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, e con le precisazioni di cui ai successivi articoli.

Fermo restando che nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale, i provvedimenti favorevoli sono quelli emanati da Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, Presidente della Regione, collegio arbitrale) anche solo di rito che, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado anche di appello dichiarano la controparte soccombente, lasciando sostanzialmente intatto l'atto dell'Ente di cui si contende ovvero accolgono anche parzialmente le domande dell'Ente. Per essere considerati "sentenza favorevole" ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, i provvedimenti, comunque denominati, devono rappresentare in ogni caso l'atto conclusivo della controversia nella quale è parte l'Ente".

Allo stesso modo si intende sentenza favorevole all'Ente anche il caso in cui il giudizio si risolva in virtù di un provvedimento giudiziario quale ordinanza, decreto o sentenza che dichiara l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza d'interesse ed altre formule analoghe anche in via cautelare o provvisoria.

In caso di sentenza totalmente favorevole con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, all'avvocato comunale spettano per l'attività professionale effettivamente svolta, i compensi minimi per diritti ed onorari previsti dalla tariffa professionale ridotti del 15% (quindicipercento) o la maggiore somma riconosciuta dal Giudice. In caso di sentenza parzialmente favorevole con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, all'avvocato comunale spettano per l'attività professionale effettivamente svolta, i compensi minimi per diritti ed onorari previsto dalla tariffa professionale ridotti del 25% (venticinquepercento).

#### **Art. 12 - Correlazione con la valutazione di risultato e con l'incentivazione alla produttività**

“ In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l'avvocato che sia titolare di posizione organizzativa, si rinvia al contratto decentrato integrativo”.

#### **Art. 13 - Modalità di liquidazione**

“ La notula con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati dovrà essere sottoscritta dall'avvocato procuratore in giudizio, con contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che essa è conforme ai criteri del presente regolamento.

L'erogazione dei compensi al dipendente professionale avviene alla conclusione della vertenza nel grado in cui è iniziata e per cui il patrocinio è stato svolto.

In caso di incarico svolto congiuntamente a professionisti esterni i compensi sono dovuti solo per le attività effettivamente eseguite dall'avvocato dipendente. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

La liquidazione a favore dei dipendenti avvocati ha luogo a cadenza semestrale con determinazione del dirigente del 1° settore. A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, una relazione finale che illustri le prestazioni effettuate con allegata copia della sentenza favorevole e relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

I compensi professionali di cui al presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n.266. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti il Comune applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.

Sono a carico dell'Ente le spese di iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati ove l'iscrizione sia necessaria ad esclusivo vantaggio del Comune di Modica.

### **TITOLO III - Incarichi esterni**

#### **Art. 14- Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi**

Nel caso in cui l'Ente sia dotato di Avvocati interni è consentito affidare incarichi professionali esterni, soltanto:

- 1) su motivata relazione dell'Avvocatura comunale al Sindaco e, soltanto, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per : a) coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; b) trattazione materie per le quali necessita idonea specializzazione; in casi di incompatibilità;
- 2) in casi motivati di particolare specificità e/o complessità valutata dal Sindaco, sentita l'Avvocatura, che giustifichino l'affidamento anche congiunto, all'esterno.

#### **Art. 15 – Elenco avvocati esterni**

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito presso l'Ente apposito Elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le magistrature.

L'iscrizione a tale elenco, di validità biennale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.

La tenuta e il regolare aggiornamento dell'Albo sono demandati al responsabile dell'Avvocatura.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di iscrizione all'Albo professionale e che non sussistano cause ostative a norma di legge a contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) curriculum di studio, di incarichi assolti e delle attività svolte, con le indicazioni delle specializzazioni, riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense per la formazione professionale e delle pubblicazioni;
- c) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
- d) dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete;
- e) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitti di interessi in ordine all'incarico affidato anche in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;

- f) dichiarazione di rinuncia ad incarico precedentemente conferito da terzi, pubblici o privati, contro l'amministrazione comunale.

L'iscrizione nell'Elenco o il suo diniego è disposto dal responsabile dell'avvocatura. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno integrare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula*.

Nel caso in cui le controversie di cui il comune sia parte richiedano per il patrocinio specifiche specializzazioni di cui siano sprovviste sia l'Avvocatura che gli iscritti all'elenco, su relazione e proposta dell'Avvocatura stessa ovvero, nei casi cui all'art. 14, comma 1, punto 2, il Sindaco potrà individuare il professionista nell'ambito di una comparazione fra almeno 5 curriculum professionali.

Si prescinde dalla comparazione dei curriculum di cui al comma precedente nel caso in cui, su attestazione dell'Avvocatura, sussistano situazioni di particolare urgenza o gravità imprevedibili e/o frutto di gravi circostanze che non consentano l'espletamento della comparazione e ciò sia necessario per evitare danni all'Ente.

#### **Art. 16 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco**

Possono essere iscritti gli Avvocati singoli o associati o società che abbiano i seguenti requisiti:

1. iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni tenuto da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
2. che si trovi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
3. inesistenza di misure di prevenzione, di sicurezza e di procedimenti penali.

#### **Art.17 - Elenco speciali dei giovani patrocinatori e degli iscritti all'albo professionale per un periodo inferiore a cinque anni.**

La disciplina di cui al precedente art. 16 e di cui al successivo art. 18 è derogata come segue al fine di addivenire alla redazione di un elenco dei giovani patrocinatori e degli iscritti dall'albo professionale per un periodo inferiore a 5 anni;

- il requisito di iscrizione è ampliato ai giovani patrocinatori e agli iscritti all'albo professionale tenuto da un consiglio dell'Ordine degli avvocati per un periodo anche inferiore a 5 anni;
- l'iscrizione all'elenco speciale avviene solo su espressa richiesta nel caso di interessati iscritti all'albo professionale per un periodo di almeno 5 anni;
- si attinge all'elenco speciale di cui al presente articolo limitatamente a controversie di competenza del giudice di pace;
- i presupposti per il conferimento dell'incarico sono i medesimi di cui all'art. 14, comma 1, punto 1.

#### **Art. 18 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 14 il Sindaco, individua il professionista da incaricare applicando la rotazione tra gli iscritti nell'elenco con propria determinazione; il Dirigente cui fa capo la sezione “ Legale e Contenzioso” provvederà al conferimento dell'incarico valutando la conformità al presente regolamento.

L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei sotto indicati principi, nel seguente ordine di priorità:

- a) casi di evidente consequenzialità o connessione con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

- b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum inerenti la causa da affidare;
- c) comprovata esperienza, con esito positivo, di difesa di enti pubblici;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitti d'interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione nell'interesse di soggetti terzi, pubblici o privati, o che abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale di Modica. Anche tali condizioni saranno oggetto di apposita dichiarazione rilasciata dal professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso in corso con il Comune di Modica e per i quali sia in corso il procedimento di cancellazione dall'Elenco.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

#### **Art. 19 – Condizioni**

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:

- a) l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre determinato ai sensi del c.p.c. ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi;
- b) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno è determinato alla stregua di quanto previsto per l'Avvocatura comunale con la riduzione del 20% sui minimi tariffari, dell'importo dovuto a titolo di diritti ed onorari, sia nei casi di sentenza di soccombenza che nei casi di sentenza favorevole con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio;
- c) l'ammontare complessivo della parcella e la somma che eventualmente dovrà essere anticipata a titolo di acconto spese che comunque non potrà superare il 20% dell'importo totale, oltre le spese vive iniziali;
- d) obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere, ivi compresa la trasmissione dei relativi atti difensivi e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria.

Il contratto d'incarico dovrà essere formalizzato per iscritto.

#### **Art. 20 – Registro degli incarichi**

L'Avvocatura provvederà a tenere il registro degli incarichi nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) Albo di appartenenza e di iscrizione;
- c) Oggetto dell'incarico;

- d) Estremi del provvedimento di incarico;
- e) Importo del compenso impegnato e liquidato al professionista.

#### **Art. 21 – Cancellazione dall'Elenco**

L'Avvocatura dispone la cancellazione dall'elenco coloro che:

1. Abbiamo perso i requisiti per l'iscrizione;
2. Abbiamo senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
3. Non abbiamo assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
4. Siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

#### **Art. 22 - Pubblicità**

Per l'iscrizione nell'Elenco che può avvenire in ogni tempo il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo pretorio, sul portale web comunale e con l'informazione agli ordini professionali.

L'Elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici.



E.1.



# Città di Modica

**DELIBERAZIONE**  
della  
**GIUNTA COMUNALE**  
N. 135 del 20 GIU. 2016

**OGGETTO: Parziale modifica del Regolamento dell'Avvocatura Comunale**

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di giugno alle ore 14.40 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	Assessore		X
Giannone Vincenzo	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 31332 del 14.06.2016, sottoposta dal Responsabile dell'Avvocatura Comunale e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile P.L. proponente in ordine alla regolarità tecnica
  - del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il TUEL;

Visto il vigente l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO  EL SINDACO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li 20.06.2016

Il Segretario Generale 

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 22 GIU. 2016 al 6 LUG. 2016, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 20.06.2016

Il Segretario Generale 

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE  
Avvocatura Comunale

Prot. n. 21332 del 14 GIU. 2016

Oggetto: Parziale modifica del Regolamento dell'Avvocatura Comunale

\*\*\*\*\*

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale  
Avv. Miriam Dell'Ali

**PREMESSO** che la legge n. 247 del 31.12.2012 sulla riforma della professione forense all'art. 23 intitolato "Avvocati Enti Pubblici" dispone: " 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 3. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. 4. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine."

**CHE** l'art.27 del CCNL del 14.9.2000 prevede che: "Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL."

**RICHIAMATI** i principi generali elaborati dall'ARAN e dalla Ragioneria Generale dello stato (cfr., tra gli altri, Ral 1178\_1 e Ral 1381) e della prevalente giurisprudenza che ha costantemente statuito:

- Sull'applicabilità della disciplina dei comensi professionali agli avvocati dipendenti degli enti pubblici conseguenti a sentenze favorevoli all'Ente con compensazioni delle spese legali (cfr. TAR Veneto Venezia n. 1123/1989; TAR Puglia, Lecce, sez. III n. 847 del 25.03.2010 che ha annullato la delibera di un comune nella parte in cui ha limitato la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura ai soli casi di sentenza favorevole all'ente in cui la controparte sia condannata al pagamento delle schede di giudizio escludendo detta corresponsione nei casi di sentenza favorevole all'ente con compensazione delle spese di giudizio);

- Sulla illegittimità della previsione di un tetto massimo nella corresponsione dei compensi (cfr. TAR Campania, Napoli n. 1144/2014 secondo cui: “E’ illegittima una norma del regolamento degli uffici e dei servizi di un Comune la quale prevede un tetto massimo nella corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell’ufficio legale” Tribunale di Mantova del 31.08.2014 per il quale deve ritenersi non conforme al delineato quadro normativo e giurisprudenziale, pertanto illegittima, la previsione di tetti e/o compressioni e/o decurtazioni per la corresponsione di detti compensi siccome di fronte alla previsione dell’art. 27 della contrattazione collettiva non sussistono margini di potestà discrezionale della Pubblica amministrazione datore di lavoro;
- Sulla doverosità dei compensi indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali (ex multis Cass. N. 9633 del 22.04.2010 secondo cui “gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all’avvocato indipendentemente dalle statuizioni del giudice”);

**CONSIDERATO** che occorre adeguare il regolamento comunale vigente dell’avvocatura approvato con deliberazione n.79 del 25/03/2010, successivamente modificato con delibera n. 178 dell’08.09.2011, nella parte relativa ai compensi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 114/2014 il quale ha modificato i principi per la corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro alle dipendenze delle avvocature comunali il quale prevede che:

- Al fine di corrispondere i compensi dal 1° gennaio 2015 alle avvocature pubbliche, i regolamenti comunali dovranno adeguare le loro disposizioni in coerenza con i nuovi vincoli posti dalla normativa, e in mancanza di tale adeguamento, le Amministrazioni non potranno corrispondere i compensi professionali ai propri avvocati. I compensi soggetti a tale regolamentazione riguardano sia le sentenze favorevoli con recupero delle spese alla controparte (art. 9 comma 3) sia un adeguamento in caso di pronuncia di spese compensate o transazioni a seguito di sentenza favorevole (art. 9 comma 6 primo periodo) ;
- In caso di spese poste a carico della controparte, la nuova normativa impone agli enti locali di stabilire nei propri regolamenti i criteri e in caso di compensazione integrale delle spese il limite economico il riparto delle somme in base al rendimento individuale dei singoli avvocati;
- In caso di compensazione integrale delle spese il limite economico è rappresentato dalle somme stanziare nel 2013;
- Le nuove disposizioni legislative prevedono, inoltre, che i compensi professionali corrisposti dalle agli avvocati degli enti pubblici, siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’art. 23 ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e che i compensi professionali dovuti, sia per le cause con compensazione delle spese, che per quelle poste a carico della parte soccombente non possano superare il trattamento economico complessivo del singolo avvocato.

**CONSIDERATO** che tali norme sono poste a garanzia dell’autonomia e della professionalità dell’Avvocatura;

**VISTA** la nota prot. N. 8243 del 5 marzo 2015 del Collegio dei Revisori dei conti con la quale si sollecita la modifica regolamentare in conformità alla sopresposta normativa dettata in materia;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgl. n. 267/2000;

**VISTO** l’O.R.E.L.

**VISTO** il T.U.E.L.

Vista la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

## PROPONE

1) Di **MODIFICARE** il regolamento comunale dell'Avvocatura all'art.11 sostituendolo con il seguente: art. 11 COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI

### a) OGGETTO

1. Le disposizioni riportate nella presente Regolamentazione disciplinano i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché i criteri di assegnazione degli affari contenziosi agli avvocati dell'Avvocatura Comunale, con particolare riferimento all'art.23, "Avvocati degli Enti pubblici", della L. 31 dicembre 2012, n. 247, e secondo il Regolamento Ministeriale vigente, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, in applicazione dell'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

### b) Diritto al compenso-

I compensi professionali di cui al presente articolo 11 sono dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato operanti presso l'Avvocatura Comunale di Modica, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Ente cui sia affidata la difesa tecnica dell'Amministrazione in giudizio.

I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione comunale

I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Modica, emesse nelle cause in cui gli avvocati dell'Avvocatura Comunale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente e, in particolare, nei casi di: 1) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole; 2) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, le sentenze sull'improcedibilità e irricevibilità del ricorso per carenza d'interesse per mancata comparizione delle parti per difetto di legittimazione ad agire, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela, ovvero emessi tardivamente.

I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente

### C) Liquidazione dei compensi -

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale è liquidato dal Responsabile dell'Avvocatura e quello determinato dal Giudice. Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata dal Responsabile del II SETTORE, con determinazione dirigenziale, sulla base della notula predisposta dall'avvocato che ha trattato la causa, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, nel rispetto dei seguenti criteri:


a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 20% ; b) per le cause di valore determinato che, in base a motivata valutazione, presentano particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero, o la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili per l'Ente anche di carattere non patrimoniale, gli importi indicati nelle tabelle possono essere aumentati, fino al 30%; c) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all'art. 5, comma 6, del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) riducendo del 50% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase.

2. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Comunale ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 commi 3 e 5 della legge n.114/2014 nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero anche parziale delle spese a carico delle controparti le somme recuperate che solo in caso di impossidenza o di azione infruttuosa di recupero delle spese potranno essere liquidate dall'Ente, le somme in entrata devono confluire nell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'avvocatura dell'Ente. 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 6 della legge n. 114/2014 nelle ipotesi di sentenza favorevole e integrale compensazione di spese agli avvocati dipendenti è dovuta la liquidazione del compenso determinato ai sensi delle vigenti tariffe professionali ridotto del 20%. I suddetti compensi non possono superare le somme corrisposte per l'anno 2013, e, comunque, le somme di cui al trattamento economico complessivo. I compensi corrisposti ai sensi del superiore regolamento si intendono al netto degli oneri riflessi e l'IRAP resta a carico dell'Ente di appartenenza. 5. La liquidazione dei compensi verrà effettuata con periodicità quadrimestrale sulla base di notule redatte dall'avvocato per i giudizi per i quali è stato conferito mandato alle liti.

- 1) **Di PREVEDERE** l'entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
- 2) **Di informare** le OO.SS. e le R.S.U.
- 3) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'Avvocatura




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li 14.06.2016

**Il Responsabile del Settore**



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li 14.6.2016

**Il Responsabile del Settore Finanziario**



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio 2015.

Modica, li


**Il Responsabile del Settore Finanziario**

La proposta infra riportata si compone di n. 4 pagine, incluso il presente prospetto..

Visto  
**L'Assessore al ramo**



**Il Responsabile proponente**



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 135 del 20 GIU. 2016

**Il Segretario Comunale**

